



LEGA PRO

COMUNICATO N. 73/DIV – 2 MARZO 2026

73/382

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 28 FEBBRAIO E 1 MARZO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28 Febbraio e il 1 Marzo 2026

10^ GIORNATA RITORNO

GIRONE B

AREZZO	RAVENNA	1-1
ASCOLI	CARPI	3-0
BRA	PIANESE	1-1
FORLÌ	TORRES	2-0
GUIDONIA MONTECELIO	GUBBIO	0-1
PERUGIA	PINETO	0-1
SAMBENEDETTESE	LIVORNO	0-0
TERNANA	CAMPOBASSO	2-4
VIS PESARO	PONTEDERA	1-1
Riposa: JUVENTUS NEXT GEN		

GIRONE C

AZ PICERNO	TEAM ALTAMURA	0-0
CAVESE	AUDACE CERIGNOLA	2-0
COSENZA	SORRENTO	3-2
FOGGIA	CASARANO	1-2
GIUGLIANO	LATINA	1-1
MONOPOLI	CROTONE	1-1
POTENZA	BENEVENTO	0-1
SALERNITANA	CATANIA	0-0
SIRACUSA	CASERTANA	4-0
TRAPANI	ATALANTA U23	0-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



GARE DEL 28 FEBBRAIO E DEL 1 MARZO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, CAVESE, FOGGIA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, RAVENNA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SORRENTO e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (80% di 1952 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 6° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto per tre volte;
 2. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altre due squadre avversarie;
 3. al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
- Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub 3), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

CAVESE

A) per avere, i suoi sostenitori (80% dei 931 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 67° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25,

comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

ASCOLI

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30% dei 3269 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 3° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido nel recinto di gioco senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 2° e all'8° minuto del primo tempo, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, un aeroplanino di cartone sul terreno di gioco (il quale si conficcava sul terreno) in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

ROMA DOMENICO (COSENZA)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta aggressiva e irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:

1. in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato;
2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi, reiterava la propria condotta proferendo frasi irrispettose nei confronti dell'Arbitro.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **12 MARZO 2026**

CUTOLO ANIELLO (AREZZO)

per avere, al 51° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva dall'area tecnica e li provocava con parole e gesti.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **2 APRILE 2026**

FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)

A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, urlava frasi irrispettose nei confronti del medesimo per contestarne l'operato;

B) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, attendeva la squadra arbitrale mostrando loro le immagini di un'azione sul cellulare e proferendo ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l'operato;

C) per avere, successivamente, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi e, solo dopo che il IV Ufficiale riusciva ad aprire la porta e che tutta la squadra arbitrale era entrata, ne sbatteva con forza il battente.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi comprese, da una parte, la gravità della condotta tenuta e, dall'altra, le scuse portate dal SIG. FAGGIANO nell'immediatezza dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S.

AMMONIZIONE (I INFR)

LANERI GIUSEPPE

(SIRACUSA)

73/385

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

BOTTICELLA DOMENICO

(FOGGIA)

per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, protestava platealmente gesticolando e proferendo una frase irrispettosa e offensiva nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BUSCE ANTONIO

(COSENZA)

per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, già precedentemente richiamato, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e in modo aggressivo nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MANDORLINI ANDREA

(RAVENNA)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

CONTE BRUNO

(SORRENTO)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale e dei componenti la panchina avversaria in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall'area tecnica e protestava platealmente nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l'operato e nei confronti dei tesserati avversari.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CALABRESE LUIGI

(SIRACUSA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in occasione di una revisione FVS, urlava nei suoi confronti frasi irrispettose e offensive.

Acquisito l'elenco dei raccattapalle della Società Siracusa dal Delegato di Lega, valutate ai

sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2 e 4 C.G.S. (persona addetta a servizi della società e che svolge attività all'interno o nell'interesse della stessa, attività comunque rilevante per l'ordinamento federale in quanto responsabile dei raccattapalle).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KALLON YAYAH (CASERTANA)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa l'allusione ad un asserito pregiudizio da parte dell'Arbitro, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma, 1 lett. a) G.C.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUERINI ALESSIO (ATALANTA U23)

per aver tenuto, al 20° minuto del secondo tempo, in occasione di un fallo subito da un proprio compagno di squadra da parte di un calciatore avversario, un comportamento non corretto nei confronti di quest'ultimo, in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina ed entrava sul terreno di gioco per circa due metri, colpendolo con una spallata e proferendo nei suoi confronti una frase irrispettosa, così provocando tensione fra i componenti delle due squadre.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 (calciatore di riserva).

PACE FEDERICO (LATINA)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto proferiva frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MISITANO GIULIO	(ATALANTA U23)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
SOLINI MATTEO	(RAVENNA)
ALFIERI VINCENZO	(SAMBENEDETTESE)
SABBATANI ANTONIO	(SORRENTO)
WINKELMANN TILL	(TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK (ASCOLI)

DI PAOLA MANUEL

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANZONI ALBERTO	(ATALANTA U23)
MANCONI JACOPO	(BENEVENTO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(BENEVENTO)
FIORDALISO ALESSANDRO	(BRA)
PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
MACCHI MATTIA	(CAVESE)
GALLO ANDREA	(CROTONE)
CAVALLINI GIACOMO	(FORLI')
EUSEPI UMBERTO	(SAMBENEDETTESE)
MASALA ALESSANDRO	(TORRES)

AMMONIZIONE (XII INFR)

ROSSINI MATTEO	(CARPI)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MICELI MIRKO	(CATANIA)
--------------	-----------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CIOTTI PIETRO	(COSENZA)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(LATINA)
LADINETTI RICCARDO	(PERUGIA)
PUZONE MATTIA	(SIRACUSA)
CELEGHIN ENRICO	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

RIZZO NICHOLAS	(ASCOLI)
LANGELLA CHRISTIAN	(COSENZA)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
DIMARCO CHRISTIAN	(FOGGIA)
ERRICO ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
MAWETE CHRIST JESUS	(LIVORNO)
ODJER MOSES	(LIVORNO)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)
CANDIANO MAIKO	(SIRACUSA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VITALE GAETANO	(AUDACE CERIGNOLA)
GEA ERTIJON	(CASARANO)
HRAIECH SABER	(GUBBIO)
BONASSI LUCA	(LIVORNO)
TOZZUOLO ALESSANDRO	(PERUGIA)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIERICO LUCA	(AREZZO)
IACCARINO GENNARO	(AREZZO)
CHAKIR MOHAMMED AMINE	(ASCOLI)
CORRADINI GIOVANNI	(ASCOLI)
MARTINA ALESSANDRO	(CAMPOBASSO)
ARMINI NICOLO	(CROTONE)
VOLPE GIOVANNI	(GIUGLIANO)
MINTA AMOAKO	(GUBBIO)
ZAPPELLA DAVIDE	(GUIDONIA MONTECELIO)
PELLITTERI ALESSANDRO	(LATINA)
ANGELLA GABRIELE	(PERUGIA)
SODERO ANDREA	(PIANESE)
DEL SORBO LUDOVICO	(SORRENTO)
PAGLINO STEFANO	(SORRENTO)
DIPINTO NICOLA	(TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BALLABILE ERNESTO	(AUDACE CERIGNOLA)
MIGNANI GUGLIELMO	(BENEVENTO)
BENVENUTO MATTIA	(CARPI)
UBANI MARLON NNAMDI	(CAVESE)
BERETTA GIACOMO	(COSENZA)
PIOVANELLO ENRICO	(CROTONE)
GHIRARDELLO TOMMASO	(GUBBIO)
MANDORLINI MATTEO	(RAVENNA)
ZAZZA MATTEO	(TEAM ALTAMURA)
LIVIERO MATTEO	(TORRES)
ARONICA GIOVANNI	(TRAPANI)
DURMUSH MERT MYUSLYUM	(VIS PESARO)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARDONI KARIM	(AZ PICERNO)
FEDEL GIACOMO	(MONOPOLI)
VINCIGUERRA ALESSANDRO	(MONOPOLI)
GIANNINI DAVIDE	(PINETO)
KABASHI ELVIS	(PONTEDERA)
BANI CRISTIANO	(RAVENNA)
ARENA MATTEO	(SALERNITANA)
SEMPRINI MAURO	(SAMBENEDETTESE)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(TERNANA)
DUMANI SAJMIR	(TORRES)
PERRI MARCO	(TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 2 Marzo 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani